



Sentenza n. 67 del 2024

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione del 7 marzo 2024, deposito del 22 aprile 2024
comunicato stampa del 22 aprile 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 113 del 2023

parole chiave:

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – RESIDENZA PROLUNGATA –
PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

disposizione impugnata:

- art. 25, comma 2, lettera a), della legge reg. Veneto 3 novembre 2017, n. 39

disposizione parametro:

- art. 3 della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Tribunale di Padova solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera a), della legge reg. Veneto 3 novembre 2017, n. 39, nella parte in cui prevede, **tra i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni».**

Secondo il giudice *a quo* la previsione legislativa si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, nella sua declinazione formale e sostanziale, e con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Superato un profilo preliminare relativo alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, il giudice delle leggi entra nel merito della questione e, **sulla base di un'ormai più che consolidata impostazione giurisprudenziale**, ripercorsa e ribadita nella decisione, **dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione indubbiata**, ribadendo che il requisito della pregressa residenza "prolungata" nella Regione, ai fini dell'accesso ai servizi di edilizia residenziale pubblica, **non presenta alcuna ragionevole correlazione con il soddisfacimento del «bisogno abitativo» che «esprime un'istanza primaria della persona umana radicata sul fondamento della dignità»:** e ciò vale anche ove, come nel

caso di specie, il requisito quinquennale possa essere maturato nell'arco di un decennio, in quanto del pari manca ogni correlazione con lo stato di bisogno.

La Corte costituzionale sottolinea altresì, di nuovo come già fatto in passato, che **requisiti del genere si pongono anche in conflitto con il principio di eguaglianza sostanziale**, che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono finalizzati a perseguire, in quanto aggiungono «agli ostacoli di fatto costituiti dal disagio economico e sociale un ulteriore e irragionevole ostacolo».

Simone Barbareschi